
GIUDIZIO CIVILE - ASCOLTO DEL MINORE - COMPETENZA TERRITORIALE.

Nell'ordinanza in commento (n. 14121/2024), la Suprema Corte si è pronunciata in materia di competenza territoriale nel giudizio di ascolto del minore.

Nel caso che ci occupa, i due genitori naturali di un minore - nato in costanza di matrimonio tra la madre e un altro uomo - chiedevano l'attribuzione al medesimo del cognome del padre biologico. La domanda veniva avanzata presso il Tribunale di Ivrea - nel cui circondario è compreso il Comune di Chivasso, luogo di residenza del minore - che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Novara, luogo di nascita del minore; viceversa, il Tribunale di Novara riteneva che il giudice competente fosse quello di residenza del minore o tutt'al più quello nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso cui è registrato l'atto di nascita del minore, nella fattispecie Tribunale di Vercelli. Veniva sollevato d'ufficio il regolamento di competenza.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato.

Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio di prossimità secondo il quale per i provvedimenti concernenti i minori la competenza spetta al giudice del luogo di residenza del minore stesso, ritenuto maggiormente idoneo per lo stretto collegamento con il luogo in cui gli affetti, gli interessi e le relazioni del minore sono collocati, rendendo agevole anche l'ascolto del minore - adempimento imprescindibile nei procedimenti in cui i minori sono coinvolti -. Tale criterio è stato recentemente normativizzato nell'art. 473-bis.11 c.p.c. in vigore dal 28 febbraio 2023.

Ciò posto, se pur il succitato articolo non possa trovare applicazione nel caso che ci occupa, in virtù del regime normativo *ratione temporis* vigente, può essere considerata come indice del recepimento del consolidato orientamento giurisprudenziale che individua il “foro del minore” sulla base della vicinanza al medesimo.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e dichiarato la competenza del Tribunale di Ivrea per la riassunzione del processo.

ORDINANZA

sul regolamento di competenza iscritto al n. ____/2023 R.G. sollevato dal TRIBUNALE N. con ordinanza n. ____/2022 depositata il 09/03/2023, nel procedimento proposto da: B.F. e A.L.

- Ricorrenti -

nell'interesse del minore B.S.

- Intimato -

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere R. E. A. R.

Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO nella persona del Sostituto Procuratore Generale L. D. R.

RILEVATO CHE

Con ricorso depositato in data 27.10.2022 A.L. e B.F. hanno chiesto al Tribunale di Novara l'attribuzione al minore B.S. del cognome *omissis*, posto che: a) con sentenza n. 35112021 il Tribunale di Vercelli ha accertato che il minore pur se nato in costanza di matrimonio tra B.F. e B.D., non è figlio biologico di quest'ultimo; con dichiarazione resa il 18.12.2021 all'Ufficiale dello stato civile del comune di Chivasso, A.L. ha riconosciuto il minore B.S. come proprio figlio.

La medesima domanda era stata avanzata dalle stesse parti al Tribunale di Ivrea con ricorso depositato in data 6.6.2022, ma con decreto del 26.10.2022 il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo sussistere la competenza del Tribunale di Novara in forza del luogo di nascita del minore. Il Tribunale di Novara ritiene invece che giudice competente sia quello del luogo di residenza del minore (Chivasso), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Ivrea, o al più il Tribunale di Vercelli, nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di nascita del minore. Ha pertanto sollevato d'ufficio il regolamento di competenza.

Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso nel senso che il criterio di maggiore adeguatezza sia quello che radica la competenza per territorio nel circondario dove si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è stato registrato l'atto di nascita del minore. Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di atto di nascita formato dall'ufficiale di stato civile del comune di Livorno Ferraris (comune ubicato nel distretto del tribunale di Vercelli), la competenza territoriale - in relazione al giudizio *ex art. 262 c.c.* - è da radicare nel tribunale di Vercelli nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di nascita del minore.

RITENUTO CHE

1. - Il ricorso è fondato.

Nel nostro ordinamento si è ormai affermato il principio di prossimità in riferimento all'individuazione del giudice competente in tema di provvedimenti riguardanti i minori, in virtù del quale si determina la competenza del giudice del luogo di residenza del minore stesso, non diversamente del resto da quanto avveniva quando questi provvedimenti erano di competenza del giudice minorile. Il giudice del luogo di residenza del minore è ritenuto infatti quello maggiormente idoneo a valutare le sue esigenze, in ragione non solo del suo stretto collegamento con il luogo in cui è stabilmente collocato il centro degli affetti, degli interessi e delle relazioni del minore, ma anche della possibilità, che egli ha di procedere in qualsiasi momento all'ascolto di quest'ultimo, adempimento ormai ritenuto imprescindibile in tutti i procedimenti riguardanti i minori (si veda Cass. Sez. Un., 19/10/2022, n. 30903). L'ascolto, in particolare, è un diritto del minore previsto in via generale dall'articolo 315-bis c.c. e nella specifica fattispecie espressamente ribadito dal quarto comma dell'articolo 262 c.c. correttamente richiamato dal Tribunale di Novara, disposizione qui rilevante in concreto considerando che il minore in questione è nato nell'aprile 2012 e quindi è prossimo a compiere dodici anni.

2. - Il criterio della prossimità oggi ha trovato una espressa ricognizione normativa nella formulazione dell'art. 473-bis.11 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023 il quale dispone che per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Anche se tale norma non trova applicazione nella specie, applicandosi il regime normativo *ratione temporis* vigente, può essere valorizzata come indice sintomatico del recepimento, da parte del legislatore, delle affermazioni giurisprudenziali che hanno individuato il «foro del minore», sulla base della sua vicinanza al medesimo.

3. - Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Ivrea nel cui circondario è compreso il Comune di Chivasso, luogo di residenza del minore.

La regolazione delle spese al merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Ivrea, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma, il 13/03/2024.